

CONTRATTO D'OPERA
NELLA FORMA
DEL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
— art. 2222–2228 cod. civ. —

NDR
S.r.l.s.

via Strelitzie, 35
00134 Roma

P. IVA 14711221003
C.C.I.A.A. R.E.A. RM 1540691

TRA

la NDR S.r.l.s., rappresentata dall'amministratore unico *pro tempore* Loretta Mariani, di seguito indicata come "committente";

E

il lavoratore autonomo occasionale **Mario ROSSI** nato a Canterano (RM) il 30 marzo 1982 codice fiscale RSSMRA82C30B635Q, residente in 00042 Anzio (RM), piazza dante Zemini, 20 di seguito indicato come "lavoratore occasionale";

PREMESSO

ATECO 2007
58.19.00
altre attività editoriali

— **che è escluso che il committente debba comunicare al Centro per l'impiego la stipulazione di contratti di lavoro autonomo meramente occasionale** (Nota Min. Lav. 4 gennaio 2007 n. 440; Nota Min. Lav. 14 febbraio 2007 n. 4746);

INPS
Roma
7069333597

— che a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del il D.Lgs. 81/2015, *Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*, ovvero il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto "Jobs Act", è stata abrogata la disciplina del lavoro autonomo occasionale che aveva introdotto le collaborazioni occasionali che si caratterizzavano essenzialmente per: *a)* durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno; *b)* compenso non superiore a € 5.000 da ogni committente [Legge n. 30/2003, *Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro*, dal D.Lgs. n. 276/2003, *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*, così come modificato dall'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 c.d. "Legge Fornero"];

INAIL
Roma
95273958

— **che questo "contratto d'opera nella forma del lavoro autonomo occasionale" si basa su un rapporto di collaborazione occasionale, saltuaria, sporadica e non periodica, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, caratterizzato dall'assenza di a) vincoli di orario; b) abitualità della prestazione, c) professionalità, d) continuità e e) coordinazione;**

— che il lavoratore occasionale si impegna a realizzare l'opera senza il coordinamento del committente e al di fuori degli uffici e del ciclo produttivo di quest'ultimo.

— che il lavoratore occasionale è libero nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro;

— che il lavoratore occasionale si obbliga al raggiungimento dell'opera e se ne assume il rischio economico;

— che il lavoratore occasionale ha determinato il proprio compenso in funzione dell'opera da eseguire o del servizio reso e privo pertanto del carattere della periodicità;

— che il lavoratore occasionale non è sottoposto al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del committente;

— **che il lavoratore occasionale, TITOLARE DELLA CAPACITÀ DI AGIRE, è consapevole che il presente contratto d'opera (ex art. 2222 cod. civ.) è del tutto estraneo a un contratto individuale di lavoro** e dichiara dunque di rinunciare agli effetti dei seguenti articoli del codice civile: 2077 *Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale*, 1339 *Inserzione automatica di clausole*, 1419 *Nullità parziale*, e 2066 *Inderogabilità*;

— che il committente non emana ordini specifici e non esercita attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa del lavoratore occasionale;

— che il committente impartisce al lavoratore occasionale un unico incarico, anche se

l'assolvimento del medesimo richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco temporale;

— che il rapporto non comporta lo svolgimento di compiti meramente “esecutivi e ripetitivi” poiché al lavoratore occasionale sono lasciati “margini di autonomia anche operativa” nello svolgimento dell’opera;

— che la prestazione autonoma occasionale se dovesse avere ad oggetto attività rientranti, o che potrebbero rientrare, nel normale ciclo produttivo del committente e, quindi, non necessariamente caratterizzato dalla straordinarietà od occasionalità, comunque si distingue da essa, costituendo un obiettivo o un tipo di attività che si affianca all’attività principale senza confondersi con essa;

— che la prestazione autonoma occasionale è caratterizzata da una propria “specificità”: indica espressamente l’attività autonoma prestata dal lavoratore occasionale in relazione alla quale si attende il raggiungimento imprescindibile, individuabile e obiettivamente verificabile del “risultato finale” idoneo a realizzare lo specifico e circoscritto interesse del committente;

— che il lavoratore occasionale dichiara di avere le conoscenze specifiche ed i requisiti necessari per svolgere il contratto d’opera specificato nell’allegato da lui stesso redatto;

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO

Art. 1 – Durata del contratto d’opera. Il lavoro autonomo occasionale avrà inizio il 2 aprile 2018 e cesserà il 31 luglio 2018.

Art. 2 – Tempi e le modalità di esecuzione. I tempi e le modalità di esecuzione della prestazione sono stabiliti nei limiti dettati:

a) dall’imprescindibile autonomia del lavoratore autonomo occasionale: non deve cioè risultare compromessa la sua autonomia operativa nell’esecuzione della prestazione;

b) dall’opera: non è richiesta al lavoratore autonomo occasionale una prestazione che esuli da quest’ultima.

In caso di impedimento oggettivo a svolgere la prestazione di lavoro, il lavoratore autonomo occasionale potrà, a sue spese, farsi sostituire da terzi previa verifica e accettazione del sostituto da parte del committente.

Art. 3 – Descrizione. L’opera da eseguire è ampiamente illustrata e allegata al presente contratto d’opera di cui costituisce parte integrante.

Art. 4 – Forme di coordinamento. Il lavoratore autonomo occasionale dovrà riferirsi (**NON COORDINARSI**) al Dott.ssa Maria ROSSI reponsabile designato dal committente, per i necessari confronti e verifiche sull’esecuzione dell’opera, nonché per eventuali esigenze organizzative o problemi applicativi che dovessero insorgere nell’e-

secuzione dell’opera. Si ribadisce l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione, di gerarchia e di orario, con scelta discrezionale di interruzione dell’opera, anche per malattia e di periodi di vacanza, per i quali non vi è alcun obbligo di comunicazione.

Il lavoratore occasionale potrà utilizzare solo in caso di necessità una postazione di lavoro del committente tenuto conto del calendario delle disponibilità.

Art. 5 – Misure per la tutela della salute e sicurezza del lavoratore autonomo occasionale. Al lavoratore occasionale, per il periodo che dovesse trascorrere presso il committente, viene consegnato il tesserino di riconoscimento, il “piano di emergenza ed evacuazione”, la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 6 – Corrispettivo. Il corrispettivo richiesto dal lavoratore occasionale e accettato dal committente è di € 8.000,00 (ottomila/zero zero) da intendersi al netto delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del lavoratore occasionale. Il corrispettivo è determinato secondo i seguenti criteri:

a) è quantificato in funzione del risultato che il lavoratore occasionale deve produrre, ovvero tiene conto della natura e della durata dell’opera e non esclusivamente del tem-

po della prestazione lavorativa;

b) è proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito con riferimento ai compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo occasionale nell'area geografica in cui si svolge il lavoro;

c) non è inferiore ai minimi salariali applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati con contratto livello 6, tempo pieno (40 ore settimanali) CCNL Editoria e grafica. Piccola industria, pari a 1.477,38 euro netti su base mensile ivi compreso *a)* i ratei di tredicesima, *b)* le festività, *c)* l'eventuale indennità di preavviso della fine del rapporto di lavoro, e *d)* il trattamento di fine rapporto.

Art. 7 – Disciplina dei rimborsi spese. I rimborsi spese da sostenere per l'esecuzione dell'opera: *giustificativi intestati, viaggio, alloggio, vitto*; devono essere precedentemente concordati con il committente.

Art. 8 – Ricevute e ritenuta d'acconto. Il lavoratore autonomo è tenuto a rilasciare al committente una ricevuta "non fiscale", nella quale è tenuto ad indicare i seguenti elementi obbligatori:

- i propri dati personali;
- le generalità del committente;
- la data e il numero progressivo d'ordine della ricevuta;
- il corrispettivo lordo concordato;
- la ritenuta d'acconto del 20% che deve essere applicata a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione;
- l'eventuale trattenuta INPS (al superamento di € 5.000);
- l'importo netto;
- eventuali rimborsi spesa;
- il netto a pagare che verrà corrisposto dal committente.

Art. 9 – Data delle ricevute. La data delle ricevute deve essere obbligatoriamente quella in cui il lavoratore occasionale ha ricevuto il compenso da parte del committente. La ricevuta ha la funzione di certificare al committente l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta, e allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepiti,

per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi.

Art. 10 – Marca da bollo sulla ricevuta.

Sulla ricevuta deve essere apposta la marca da bollo da € 2,00, poiché l'importo della prestazione supera la soglia di € 77,47. La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta, altrimenti si incorrerà in sanzione. L'importo della marca da bollo non sarà rimborsato al lavoratore occasionale.

Art. 11 – Disciplina fiscale del lavoro autonomo occasionale. Il reddito di lavoro autonomo occasionale rientra fra i cosiddetti "redditi diversi" (art. 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86. I redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionale), si determinano, secondo quanto disciplinato dall'articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86, dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

[Da un punto di vista dichiarativo, i redditi di lavoro autonomo occasionale devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Unico Persone Fisiche. Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Unico si dovrà indicare nell'apposito quadro l'importo del reddito lordo percepito e dell'eventuale ritenuta d'acconto subita.

Si è esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che hanno percepito soltanto redditi di lavoro autonomo occasionale sotto i € 4.800 lordi. In questo caso, il reddito può non essere indicato in dichiarazione, fino al raggiungimento di questa soglia, vi è una specifica detrazione che abbatte totalmente l'imposta dovuta.

Si consiglia comunque di presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto se il committente (o i committenti) ha operato delle trattenute sul compenso del lavoratore, egli può recuperare le somme trattenute soltanto attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso, infatti, le ritenute in eccesso effettuate si trasformano in crediti d'imposta che potranno essere sfruttati in compensazione dal lavoratore].

Art. 12 – Disciplina previdenziale. Ai fini previdenziali, in base all'articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a € 5.000 (intesi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i

committenti occasionali), sono obbligati all'iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti.

[I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei € 5.000. L'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del datore di lavoro e nasce nell'anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi, pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a € 5.000 nell'anno solare non sono obbligati né all'iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali.

Per i soggetti che superano la soglia di esenzione, l'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, che supera la soglia annua di € 5.000, dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalla fattura. I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione, a meno che non si tratti di collaboratori o soggetti assimilati già iscritti.

Nella ricevuta il lavoratore si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto, in quanto i restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro].

Art. 13 – Criteri di esclusione o riduzione del corrispettivo. Nel caso in cui il risultato non sia stato perseguito o sia qualitativamente inferiore alle aspettative, tale che ne risulti compromessa l'utilità, il corrispettivo sarà proporzionato al risultato ottenuto.

Art. 14 – Obbligo di riservatezza. Il lavoratore autonomo occasionale potrà svolgere la sua attività a favore di più committenti ma non dovrà svolgere attività in concorrenza con il committente né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività del committente.

Art. 15 – Invenzioni del lavoratore autonomo occasionale. Il lavoratore autonomo occasionale ha diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento dell'opera.

Art. 16 – Tutele. Se previste per la legge vigente a favore del lavoratore occasionale nel caso di *a) malattia o infortunio, b) gravidanza, c) indennità di maternità e di degenza ospedaliera ed assegni al nucleo familiare, d) indennità giornaliera di malattia e di congedo parentale, e) indennità* una tantum in

caso di fine lavoro, f) processo del lavoro, g) salute e sicurezza: si applicano le norme del d.lgs. 81/08, che ha sostituito il d.lgs. 626/94, quando il lavoratore occasionale si rechi nei luoghi di lavoro del committente.

Art. 17 – Estinzione del contratto e preavviso. Il contratto d'opera si risolve al momento della realizzazione dell'opera che ne costituisce l'oggetto.

In qualunque momento il committente, o il lavoratore occasionale, potrà, con preavviso di almeno 7 giorni da comunicare in forma scritta, recedere anticipatamente dal contratto, senza necessità di fornire giustificazioni.

Art. 18 – Rinnovo. È prevista la possibilità di rinnovo, stipulando con lo stesso lavoratore occasionale la realizzazione di opere analoghe o anche di tipo diverso, purché ciò non diventino un palese strumento elusivo della disciplina: a tal fine è quindi necessario che ogni contratto d'opera soddisfi autonomamente i requisiti di legge.

Art. 19 – Inefficacia del contratto collettivo sul contratto d'opera. Il lavoratore occasionale provvisto di una integra capacità di agire ribadisce quanto già dichiarato in premessa: **il presente contratto d'opera (ex art. 2222 cod. civ.) è del tutto estraneo a un contratto individuale di lavoro.**

Art. 20 – Trattamento dei dati personali. Il lavoratore occasionale autorizza il committente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente contratto.

Art. 21 – Arbitrato. Le parti si impegnano a dirimere eventuali divergenze secondo un spirito di leale collaborazione oltre che di buona fede, ma, se dovesse sorgere controversia, decidono di devolvere la decisione ad arbitri che saranno nominati uno da ciascuna parte e il terzo dai due arbitri in comune accordo. L'arbitrato sarà libero e le spese e gli onorari secondo equità e congruità saranno liquidati dagli arbitri.

LETTO , CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

ROMA , DUE APRILE DUEMILADICIOTTO

Il committente
Loretta Mariani
NDR S.r.l.s.

Il lavoratore autonomo
Mario ROSSI

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 *ex c.c.* le parti dichiarano di accettare espressamente gli art. dal n. 1 al n. 19 e tutte le clausole in essi contenute dal presente contratto.

Il committente
Loretta Mariani
NDR S.r.l.s.

Il lavoratore autonomo
Mario ROSSI

.....

.....

OPERA

Procedure dell'ufficio Autori

IL LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE DICHIARA

a) di essere titolare della capacità di agire e di essere consapevole che il presente contratto d'opera (ex art. 2222 cod. civ.) è del tutto estraneo a un contratto individuale di lavoro e si impegna dunque a rinunciare agli effetti dei seguenti articoli del codice civile: 1339, *Inserzione automatica di clausole*, 1419, *Nullità parziale*, 2066, *Inderogabilità* e 2077, *Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale*; e a rinunciare a qualsiasi pretesa dinanzi al giudice del lavoro o ad altri organi e di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere con il committente attraverso l'arbitrato (art. 19 del contratto d'opera);

b) di svolgere una prestazione nell'ambito di un genuino contratto d'opera, poiché essa non è astrattamente riconducibile all'elenco, sia pure meramente esemplificativo e non esaustivo, di prestazioni riconducibili nell'alveo della subordinazione (Ministero del Lavoro. Circolare n. 29/2012 del 2012 dell'11/12/2012. Prot. 37/0023530/MA007.A001: — addetti alle attività di segreteria e terminalisti — prestazioni rese nell'ambito di *call center* per servizi cosiddetti *in bound*).

c) che l'opera, di seguito descritta, non comporta lo svolgimento di “compiti meramente esecutivi o ripetitivi” e di conoscere i seguenti significati:

— per “compiti meramente esecutivi” si intendono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore. Ci si riferisce a tutte quelle attività in cui, fermo restando il collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, al collaboratore non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività;

— per “compiti meramente ripetitivi” si intendono quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente. Si tratta infatti di attività elementari, tali da non richiedere, per loro stessa natura nonché per il contenuto delle mansioni nelle quali si articolano, specifiche indicazioni di carattere operativo fornite di volta in volta dal committente.

DI AVERE CHIARO IL SIGNIFICATO DELLE PREMESSE AL CONTRATTO

Roma, 02 aprile 2018

Il lavoratore autonomo
Mario ROSSI

Articolo 1

Descrizione dell'opera

L'opera svolta dal lavoratore occasionale ha per oggetto l'attività segretariale-dell'”Area 11. Scienze storiche, Filosofiche, Pedagogiche e Psicologiche”, contatti con gli autori, richieste di pubblicazione, contratti di edizione e liberatorie.

Articolo 2

Esecuzione dell'opera

Il lavoratore occasionale deve procedere all'esecuzione dell'opera secondo i criteri delle procedure precedentemente svolte.

Articolo 3

Mezzi e strumenti

L'opera è svolta con mezzi estranei al committente e al di fuori dei locali del committente. Solo nel caso di assoluta necessità il committente potrà mettere a disposizione del lavoratore occasionale la seguente attrezzatura:

- una postazione dotata di computer da tavolo (con connessione internet e programmi necessari allo svolgimento dell'opera);
- materiali di cancelleria.

Articolo 4

Verifiche in corso di esecuzione dell'opera

Poiché non vi è alcun coordinamento con il committente, il lavoratore occasionale, per non vedersi eventualmente contestata l'opera che sta eseguendo, può chiedere ed ottenere dal committente, anche nei locali di quest'ultimo, che una volta a settimana si svolga una verifica sull'opera.

Articolo 5

Organizzazione

Il lavoratore autonomo non fa parte dell'organizzazione lavorativa del committente. Egli ne è assolutamente estraneo anche se dovesse recarsi nei locali del committente per la verifica dell'opera che sta eseguendo.

ROMA, DUE APRILE DUEMILADICIOTTO

Il lavoratore autonomo
Mario ROSSI

Il Committente
Loretta Mariani
NDR S.r.l.s.

.....

.....